

Deliberazione 21 gennaio 2010 – ARG/gas 2/10

Disposizioni per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 aprile 2006

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 gennaio 2010

Visti:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2003/55/CE, del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la legge 23 dicembre 2002, n. 273;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico, di seguito il Ministro) 11 aprile 2006 (di seguito: decreto 11 aprile 2006);
- il decreto del Ministro 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09.
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09;
- il documento per la consultazione 1 luglio 2009, DCO 16/09, recante Disposizioni per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti in applicazione del decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 aprile 2006 (di seguito: DCO 16/09)
- il codice di rete per l'attività di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A., approvato dall'Autorità con la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato;

- il codice di rete per l'attività di trasporto della Società Gasdotti Italia S.p.A., approvato dall'Autorità con la deliberazione 12 dicembre 2003, n. 144/03, come successivamente modificato e integrato.

Considerato che:

- la direttiva 2003/55/CE prevede all'articolo 22, commi 1 e 2, che nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, compresi i terminali di rigassificazione di gnl e le infrastrutture di interconnessione tra Stati membri, e significativi potenziamenti delle infrastrutture esistenti, possono essere oggetto, su richiesta ed in base ad una procedura individuale, di una esenzione alle disposizioni relative all'accesso a terzi;
- la legge n. 239/04 ha previsto:
 - all'articolo 1, comma 17, in attuazione delle predette disposizioni comunitarie, che la decisione sulla richiesta di esenzione, da adottarsi caso per caso per un periodo di tempo di almeno venti anni ed una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, è adottata dal Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorità; e che a tal fine il Ministero definisce i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti nel rispetto delle disposizioni comunitarie;
 - all'articolo 1, comma 18, un diritto all'allocazione prioritaria presso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti corrispondenti a infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea, per una quota di capacità di trasporto pari all'80% della capacità realizzata all'estero e per un periodo di almeno vent'anni; e che tale diritto è accordato dal Ministero previo parere dell'Autorità;
 - all'articolo 1, comma 20, che il Ministro stabilisca criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema in base ai quali l'Autorità definisca le procedure di allocazione della quota di capacità delle nuove infrastrutture o dei potenziamenti residua rispetto alla quota oggetto di esenzione o di diritto di allocazione prioritaria;
- in applicazione di quanto sopra, il Ministro ha definito:
 - con il decreto 11 aprile 2006, i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione, nonché per accordare il diritto all'allocazione prioritaria, con riferimento alle infrastrutture di cui al precedente alinea, ai sensi del citato articolo 1, commi 17 e 18, della legge n. 239/04;
 - con il decreto 28 aprile 2006, le modalità di accesso alla rete nazionale di gasdotti conseguente all'esenzione o al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria ed i criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema ai fini dell'assegnazione della quota residua, ai sensi del citato articolo 1, comma 20, della legge n. 239/04;
- in particolare il decreto 28 aprile 2006, prevede che, a seguito della richiesta di accesso alla rete nazionale di gasdotti funzionale ad un'infrastruttura oggetto di esenzione o di diritto di allocazione prioritaria l'impresa maggiore di trasporto avvii una procedura aperta a tutti i soggetti interessati alla realizzazione di nuova capacità di trasporto presso punti di entrata e di uscita della rete nazionale di gasdotti (di seguito: procedura aperta), in esito della quale la medesima impresa

individui la capacità che può essere realizzata per soddisfare le richieste ricevute nell'ambito della procedura aperta e conferisca tali capacità; e che il decreto, in tale ambito, individua fra l'altro:

- a) i soggetti abilitati ad innescare l'avvio della procedura aperta e a parteciparvi, nonché i termini di capacità di trasporto e relativa durata del servizio oggetto di richiesta;
 - b) le modalità di determinazione della capacità di trasporto da realizzare, e i relativi criteri e modalità di conferimento, prevedendo un ordine di priorità nel caso in cui non sia possibile soddisfare tutte le richieste pervenute e che le capacità richieste in relazione a infrastrutture non oggetto di esenzione o di diritto di accesso prioritario siano conferite sulla base delle disposizioni che regolano l'accesso alla capacità esistente;
 - c) i criteri di determinazione delle garanzie dovute dai soggetti che partecipano alla procedura aperta ed al successivo conferimento nonché la disciplina relativa alle penali che si applicano in caso di risoluzione anticipata dei contratti di trasporto sottoscritti in esito alla procedura aperta o nei casi di ritardi di messa a disposizione della capacità;
- il medesimo decreto 28 aprile 2006 prevede che l'Autorità stabilisca le modalità di svolgimento della procedura aperta, integri, relativamente ai terminali di rigassificazione e le infrastrutture di interconnessione con altri Stati membri dell'Unione europea, i criteri di conferimento della capacità di trasporto di cui alla precedente lettera b) ed integri la disciplina delle garanzie finanziarie, delle cauzioni e delle penali di cui alla precedente lettera c);
 - la disciplina dell'accesso alla capacità esistente è definita dall'Autorità ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 ed è contenuta nella deliberazione n. 137/02;
 - con il DCO 16/09, l'Autorità ha illustrato il proprio orientamento per la definizione degli interventi di propria competenza, in relazione alle disposizioni del decreto 28 aprile 2006, e sopra richiamati; e che, con il DCO 16/09, l'Autorità ha formulato, in particolare, proposte in merito:
 - alle modalità di svolgimento della procedura aperta, le relative tempistiche e modalità di pubblicizzazione, nonché le modalità di presentazione ed il contenuto delle richieste di accesso;
 - all'opportunità di valutare che la procedura aperta sia limitata alla porzione di rete interessata dalla prima richiesta di accesso ove ciò risultasse più efficiente;
 - all'opportunità che le modalità di accesso alla rete nazionale di gasdotti in relazione ad infrastrutture da realizzare in regime di accesso dei terzi siano definite sulla base del coordinamento con le autorità di regolazione dello Stato interconnesso, in linea con le previsioni comunitarie in materia;
 - alle modalità di determinazione delle garanzie finanziarie, delle cauzioni e delle penali di cui alla precedente lettera c);
 - le osservazioni pervenute in esito alla consultazione hanno mostrato una generale condivisione delle proposte dell'Autorità, e sono emerse valutazioni divergenti limitatamente ad alcuni temi specifici ed in particolare:
 - alcuni soggetti hanno evidenziato l'opportunità che l'impresa maggiore di trasporto non pubblichi le capacità e la data di decorrenza del servizio richieste, al fine di preservare la confidenzialità di dette informazioni;

- la limitazione della procedura aperta alle richieste di accesso riguardanti la medesima porzione di rete oggetto della prima richiesta, non risulterebbe idonea a ridurre i tempi necessari alla definizione degli interventi di potenziamento, in quanto, posto l'elevato grado di magliatura della rete nazionale, la realizzazione di capacità presso un nuovo punto di entrata richiede l'analisi e la valutazione dell'intero sistema di trasporto; e che, conseguentemente, la pianificazione coordinata dei potenziamenti risulta più efficiente ove effettuata sulla base di tutte le richieste di accesso relative all'intera rete nazionali dei gasdotti;
- l'impresa maggiore di trasporto ha espresso la necessità di disporre di un periodo di tempo di otto mesi per valutare, in coordinamento con le altre imprese di trasporto, le soluzioni più efficienti per soddisfare le richieste ed elaborare il piano delle capacità conferibili e i relativi tempi di messa a disposizione con un grado di affidabilità congruente con i conseguenti impegni contrattuali;
- in relazione alla eventualità di prevedere forme di garanzia alternative a quelle bancarie, quali il possesso di un adeguato *rating* creditizio, alcuni soggetti hanno evidenziato che le garanzie bancarie rappresentano il grado di impegno più adeguato alla natura ed entità degli obblighi contrattuali connessi alla realizzazione di nuova capacità;
- in relazione alla disciplina della risoluzione anticipata del contratto alcuni soggetti hanno espresso l'opportunità di integrare le disposizioni del codice di rete prevedendo il riconoscimento di cause di forza maggiore legate alla realizzazione delle infrastrutture da interconnettere con la rete nazionale dei gasdotti;
- alcuni soggetti hanno rilevato che la penale, proposta nel documento, in capo all'impresa di trasporto nei casi di ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto, non sarebbe equilibrata, in quanto meno onerosa, rispetto ai corrispettivi applicati all'utente nei casi di risoluzione anticipata del contratto, mentre l'impresa maggiore di trasporto ritiene tale penale eccessiva in particolare con riferimento al progressivo incremento proposto con il ridursi dell'anticipo con il quale è comunicato l'eventuale ritardo;
- con riferimento al caso in cui la capacità realizzabile non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, alcuni soggetti hanno rilevato che i criteri proposti per risolvere la congestione potrebbero risultare discriminatori in quanto la previsione di dare priorità di accesso con riferimento alla data nella quale è stata accordata l'esenzione o il diritto di accesso prioritario non terrebbe conto dell'effettivo avanzamento del progetto ed è proposto che al fine di risolvere tali congestioni sia più efficiente un sistema basato su procedure d'asta.

Ritenuto che:

- sia opportuno definire disposizioni per l'accesso alla rete nazionale di gasdotti funzionale a nuove infrastrutture di interconnessione o a terminali di rigassificazione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 aprile 2006;

- le disposizioni di cui al precedente alinea siano definite in linea con gli orientamenti illustrati dall’Autorità nel DCO 16/09, tenuto conto delle osservazioni pervenute, e che:
 - sia necessaria la pubblicazione delle informazioni relative alle capacità e decorrenza del servizio richieste al fine di perseguire trasparenza nello sviluppo del mercato del gas naturale;
 - sia opportuno che eventuali integrazioni alla disciplina contenuta nel codice di rete relativa alle cause di forza maggiore nei casi di accesso al servizio di trasporto effettuati in applicazione del presente provvedimento siano definite, nell’ambito del procedimento del suo aggiornamento,;
 - sia opportuno confermare l’articolazione proposta della penale in capo all’impresa di trasporto nei casi di ritardi nella messa a disposizione della capacità, in quanto commisurata ai ricavi di trasporto connessi alla sua messa a disposizione e contenente opportuni incentivi alla tempestiva comunicazione del ritardo;
 - sia opportuno che, nei casi in cui la capacità di trasporto realizzabile non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, siano definiti criteri in linea con quelli illustrati nel DCO 16/09, in coerenza con le corrispondenti previsioni del decreto 28 aprile 2006

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00, e le definizioni di cui alle deliberazioni dell’Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 e 1 agosto 2005, n. 167/05, integrate ovvero modificate dalle seguenti:
- a) Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
 - b) capacità di rigassificazione residua è la quota non oggetto di esenzione della nuova capacità del terminale di rigassificazione, nuovo o esistente, in relazione alla quale è stata accordata una esenzione TPA;
 - c) capacità di trasporto residua è la capacità di trasporto, determinata all’interconnessione con la rete nazionale dei gasdotti, corrispondente alla quota non oggetto di esenzione TPA della nuova capacità di infrastrutture UE in relazione alle quali è stata accordata una esenzione TPA, ovvero alla quota non oggetto di diritto AP della capacità di infrastrutture non UE in relazione alle quali è stato riconosciuto un diritto AP;
 - d) decreto 28 aprile 2006 è il decreto del Ministro delle attività produttive 28 aprile 2006;
 - e) diritto AP è il diritto all’allocazione prioritaria nel conferimento della capacità sulla rete nazionale dei gasdotti, accordato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge n. 239/04;

- f) esenzione TPA è l'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, accordata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04;
- g) infrastruttura non UE è un'infrastruttura internazionale di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea;
- h) infrastruttura UE è un'infrastruttura di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto del gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana;
- i) legge n. 239/04 è la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- j) Ministero è il Ministero dello sviluppo economico;
- k) prima richiesta di accesso o prima richiesta è la richiesta di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, formulata ai sensi dell'articolo 2 del decreto 28 aprile 2006, in base alla quale l'impresa maggiore di trasporto avvia la procedura aperta;
- l) procedura aperta o PA è la procedura avviata dall'impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto 28 aprile 2006;
- m) punto di entrata è un punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti interconnesso con l'estero o con terminali di rigassificazione;
- n) punto di uscita è un punto di uscita dalla rete nazionale dei gasdotti interconnesso con l'estero;
- o) *Send out* massimo è la massima portata volumetrica, espressa in Smc/g, che può essere prodotta da un terminale di rigassificazione per l'immissione nella rete nazionale dei gasdotti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina, ai sensi del decreto 28 aprile 2006:
 - a. le modalità di accesso alla rete nazionale di gasdotti in relazione a nuovi terminali di rigassificazione, infrastrutture UE o non UE per i quali il Ministero abbia rilasciato esenzione TPA o diritto AP;
 - b. termini, condizioni e modalità di svolgimento della procedura aperta, nonché gli obblighi dei soggetti che vi prendono parte.

Articolo 3

Prima richiesta di accesso alla rete nazionale dei gasdotti

- 3.1 Il presente articolo disciplina le modalità di presentazione della prima richiesta ed il suo contenuto. La richiesta è presentata all'impresa maggiore di trasporto, e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico.
- 3.2 I soggetti abilitati a presentare la prima richiesta sono:
 - a) nel caso di terminali di rigassificazione per i quali è stata accordata un'esenzione TPA, l'impresa che realizza il terminale, che corrisponde all'impresa di rigassificazione cui è rilasciata l'esenzione;
 - b) nel caso di infrastrutture UE per le quali è stata accordata un'esenzione TPA, il soggetto importatore che investe direttamente o indirettamente,

- sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella nuova infrastruttura o potenziamento;
- c) nel caso di infrastrutture non UE, i soggetti titolari del diritto AP.
- 3.3 La richiesta ha per oggetto l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti nel punto di entrata, nuovo o esistente, funzionale all'infrastruttura oggetto di esenzione TPA o in relazione alla quale è stato accordato diritto AP, nei seguenti termini di entità e durata, definiti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto 28 aprile 2006:
- a) nel caso di terminali di rigassificazione, capacità di trasporto pari al *send out* massimo del terminale per una durata pari a quella dell'esenzione TPA ottenuta, ovvero, nel caso l'impresa di rigassificazione abbia avviato la procedura per l'allocazione della capacità di rigassificazione residua, una capacità almeno pari al *send out* massimo del terminale rapportato alla percentuale di esenzione TPA ottenuta, e per il periodo corrispondente all'esenzione stessa, incrementata in misura corrispondente alla capacità di trasporto allocata in esito alla medesima procedura, ove conclusa, e per la relativa durata.
- b) nel caso di infrastrutture UE, capacità di trasporto per l'entità e per il periodo corrispondenti ai contratti di importazione, ovvero agli accordi impegnativi finalizzati alla sottoscrizione di contratti di importazione, nei limiti in cui tali contratti ed accordi hanno formato presupposto per il riconoscimento dell'esenzione
- c) nel caso di infrastrutture non UE, capacità di trasporto per l'entità e per il periodo corrispondenti al diritto AP accordato.
- 3.4 Nella prima richiesta, il soggetto richiedente:
- 1) attesta il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto 28 aprile 2006, ed, in particolare, di essere:
- a. nel caso di terminali di rigassificazione, titolare dell'esenzione TPA;
- b. nel caso di infrastrutture UE, il soggetto che investe, direttamente o indirettamente, sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella realizzazione del gasdotto;
- c. nel caso di infrastrutture non UE, il soggetto titolare del diritto AP;
- 2) attesta:
- a. nel caso di terminali di rigassificazione, la quota di capacità del terminale per la quale è stata accordata l'esenzione TPA e la relativa durata;
- b. nel caso di infrastrutture UE, la durata e l'entità in termini di capacità di trasporto relativi agli impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata di cui al precedente punto 1), lettera b.;
- c. nel caso di infrastrutture non UE, la capacità di trasporto per la quale è stato accordato il diritto AP e la relativa durata;
- nel caso in cui le grandezze di cui alle precedenti lettere a., b. e c. siano variabili nel tempo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 11 aprile 2006, dovranno essere attestati gli elementi che ne individuano le variazioni;
- 3) indica il punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti, esistente o da realizzare, la capacità di trasporto richiesta nel medesimo punto e le relative durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i vincoli di cui al comma 3.3; ove la capacità richiesta sia modulata nel tempo dovranno essere indicati anche gli elementi che ne individuano le variazioni;

- 4) attesta, nel caso di terminali di rigassificazione, ove la capacità richiesta sia inferiore al *send out* massimo, l'avvenuto avvio della procedura pubblica per l'individuazione dei soggetti che si impegnano a sottoscrivere contratti di rigassificazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 28 aprile 2006, ed indicare l'entità e la durata della capacità residua conferita in esito alla predetta procedura ove essa sia conclusa;
 - 5) indica il soggetto che realizza la nuova infrastruttura o potenziamento in funzione della quale è richiesto l'accesso e che è tenuto a dichiarare all'impresa maggiore di trasporto le informazioni di cui al comma 3.5;
 - 6) attesta, nel caso di infrastrutture UE e non UE, il possesso dell'autorizzazione all'importazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00, ove richiesto dall'articolo 2, comma 3, del decreto 28 aprile 2006, per quantitativi di gas corrispondenti alla capacità e alla durata del servizio di trasporto oggetto della richiesta, ovvero dichiara lo Stato membro dell'Unione europea dove il gas è prodotto;
 - 7) attesta l'avvenuto versamento all'impresa maggiore di trasporto della cauzione prevista all'articolo 7, comma 2, del decreto 28 aprile 2006, per un importo determinato ai sensi del successivo comma 9.1.
- 3.5 La richiesta è accompagnata da una dichiarazione dell'impresa che realizza l'infrastruttura contenente:
- 1) l'individuazione del punto di entrata, nuovo o esistente, presso il quale è richiesta l'interconnessione con la rete nazionale dei gasdotti;
 - 2) i dati necessari all'individuazione della capacità minima di trasporto che l'impresa di trasporto è tenuta a realizzare ai sensi dell'articolo 5 del decreto 28 aprile 2006, ivi compresa la capacità di trasporto prevista dell'infrastruttura nel punto di entrata presso il quale si richiede l'accesso, ovvero, il *send out* massimo nel caso di terminali di rigassificazione;
 - 3) i tempi previsti per l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;
 - 4) nel caso di infrastrutture UE per le quali l'esenzione sia stata rilasciata all'impresa che le realizza, l'indicazione:
 - a. della quota di capacità di trasporto residua e la sua eventuale modulazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministero delle attività produttive 11 aprile 2006;
 - b. dei soggetti che hanno contribuito, direttamente o indirettamente, al finanziamento dell'opera, nonché i termini temporali e la capacità di trasporto, riferita al punto di entrata per il quale è richiesto l'accesso, contenuti negli impegni di approvvigionamento e trasporto che rilevano a tal fine;
 - c. dell'avvenuto avvio della procedura di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto 28 aprile 2006, per l'allocazione della capacità di trasporto residua, del relativo stato di avanzamento e, ove essa si sia conclusa, l'indicazione dei soggetti cui sia stata eventualmente allocata la capacità di trasporto residua e relativi termini di entità e durata.
- 3.6 La dichiarazione di cui al comma precedente, nel caso in cui il soggetto dichiarante è diverso dal richiedente, è trasmessa all'impresa maggiore di trasporto secondo modalità, definite dalla medesima impresa, che assicurino la

riservatezza di informazioni commercialmente sensibili in essa eventualmente contenute.

- 3.7 Le richieste di cui al presente articolo possono essere trasmesse, per conto dell'insieme dei richiedenti interessati, dall'impresa che realizza l'infrastruttura per la quale è richiesto l'accesso.
- 3.8 Contestualmente alla prima richiesta, il richiedente può presentare la richiesta di accesso presso uno o più punti di uscita od entrata, anche di nuova realizzazione, secondo le modalità stabilite all'articolo 6.
- 3.9 Nell'ambito del procedimento con il quale è aggiornato il codice di rete di trasporto al fine di recepire le disposizioni del presente provvedimento, l'impresa maggiore di trasporto individua eventuali ulteriori informazioni, da trasmettere al momento della richiesta d'accesso, necessarie per la conduzione della procedura aperta.

Articolo 4

Verifica della completezza e della correttezza delle richieste

- 4.1 L'impresa maggiore di trasporto verifica la completezza e la correttezza delle richieste ricevute. Tale verifica riguarda, in particolare, la corrispondenza, sia per ciascuna richiesta che nel complesso delle richieste riferite alla medesima infrastruttura, fra capacità e durata del servizio richieste e gli obblighi riportati al comma 3.3.
- 4.2 Ai fini della verifica di cui al comma precedente l'impresa maggiore di trasporto si coordina per quanto necessario con il Ministero.
- 4.3 Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della prima richiesta l'impresa maggiore di trasporto comunica ai richiedenti l'esito della verifica di cui al comma 4.1 se negativo, fornendo indicazioni circa le parti mancanti o non corrette nelle rispettive richieste e le correzioni da apportare.
- 4.4 Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche relativamente alle richieste pervenute nell'ambito della procedura aperta.
- 4.5 Ove l'esito della verifica risulti positivo l'impresa maggiore di trasporto avvia la procedura aperta secondo quanto stabilito all'articolo 5.

Articolo 5

Apertura e svolgimento della procedura aperta

- 5.1 Entro i dieci giorni lavorativi successivi alla ricezione della prima richiesta di accesso di cui all'articolo 3, in caso di esito positivo della verifica di cui all'articolo 4, l'impresa maggiore di trasporto avvia la procedura aperta, pubblicando sul proprio sito *internet* le informazioni di cui al comma 5.2 e dandone contestuale avviso su quotidiani di diffusione nazionale, internazionale e su periodici specializzati nel settore energetico. La pubblicazione sulle testate internazionali è in lingua inglese.
- 5.2 Le informazioni che l'impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito *internet* ai sensi del comma precedente riguardano:
 - a) l'indicazione dell'avvenuta ricezione della prima richiesta di accesso positivamente verificata;
 - b) l'indicazione dei punti di entrata e uscita cui si riferisce;

- c) la capacità complessivamente richiesta per ciascun punto e la relativa decorrenza e durata del servizio di trasporto;
 - d) la capacità di trasporto che, con riferimento alla prima richiesta se confermata, le imprese di trasporto rendono disponibile in base alle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, del decreto 28 aprile 2006;
 - e) la capacità di trasporto corrispondente alla quota di capacità di trasporto residua delle infrastrutture UE o non UE alle quali si riferisce la prima richiesta di accesso, nonché i relativi criteri di conferimento;
 - f) le scadenze previste nello svolgimento della procedura aperta determinate in coerenza con le previsioni del presente provvedimento.
- 5.3 Gli avvisi di cui al comma 5.1 pubblicati su quotidiani e periodici contengono i riferimenti presso i quali sono rese disponibili ai soggetti interessati le informazioni di cui al comma 5.2. Le testate sulle quali l'impresa maggiore di trasporto pubblica gli avvisi sono individuate nell'ambito del procedimento con il quale è aggiornato il codice di rete di trasporto al fine di recepire le disposizioni del presente provvedimento.
- 5.4 L'impresa maggiore di trasporto aggiorna il proprio codice di rete prevedendo le modalità applicative che disciplinano lo svolgimento della procedura aperta in coerenza con le disposizioni del decreto 28 aprile 2006 e del presente provvedimento. Tali modalità applicative includono:
- a) i requisiti dei quali devono essere in possesso i soggetti che possono partecipare alla PA e del contenuto della richiesta di partecipazione alla PA;
 - b) il termine ultimo per la presentazione della richiesta di cui al comma 6.7;
 - c) l'entità e le modalità di versamento della cauzione il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto 28 aprile 2006;
 - d) il termine entro il quale l'impresa maggiore di trasporto dà comunicazione ai richiedenti dell'esito delle valutazioni effettuate circa lo sviluppo della rete nazionale in base alle richieste pervenute, ed il contenuto della comunicazione (articolo 3, comma 5 del decreto 28 aprile 2006);
 - e) il termine entro il quale i richiedenti sono tenuti a confermare, in tutto o in parte, la richiesta di accesso, inviando una richiesta impegnativa di conferimento, ed il contenuto della stessa (articolo 3, commi 7 e 8 del decreto 28 aprile 2006);
 - f) l'entità e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie che i richiedenti sono tenuti a presentare all'impresa maggiore di trasporto, al momento della richiesta impegnativa (articolo 7, commi 1, lettere b) e c) del decreto 28 aprile 2006);
 - g) i termini per la stipula del contratto di trasporto, in esito alla PA, relative condizioni, e l'entità delle garanzie finanziarie che i sottoscrittori sono tenuti contestualmente a presentare (articolo 7, comma 1, lettere b) e d) del decreto 28 aprile 2006);
 - h) le disposizioni relative alla risoluzione anticipata del contratto di trasporto, le penali applicate in tali casi nonché le penali dovute dall'impresa maggiore di trasporto nei casi di ritardi della messa a disposizione delle capacità di nuova realizzazione non dipendenti da cause di forza maggiore.

Articolo 6

Oggetto della procedura aperta, requisiti per la partecipazione e contenuto della relativa richiesta

- 6.1 La procedura aperta è finalizzata allo sviluppo coordinato della rete nazionale dei gasdotti in riferimento alle richieste di accesso a capacità di nuova realizzazione riguardanti anche punti di entrata e/o di uscita diversi da quelli per i quali è presentata la prima richiesta.
- 6.2 La procedura aperta si conclude in coincidenza del termine per la trasmissione delle richieste impegnative di conferimento di cui al comma 8.1, ovvero, se precedente, nel momento in cui sono state ricevute dall'impresa di trasporto tutte le richieste impegnative di conferimento. L'impresa maggiore di trasporto non è tenuta ad avviare una nuova procedura aperta sino alla conclusione della procedura aperta eventualmente in corso.
- 6.3 I soggetti titolati a partecipare alla procedura aperta sono i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto, coinvolti in progetti di importazione o esportazione, ed in particolare dovranno essere:
 - a) nel caso di infrastrutture oggetto di esenzione TPA o di diritto AP, i soggetti individuati al comma 3.2.
 - b) nel caso di nuovi terminali di rigassificazione o di potenziamenti di terminali esistenti da realizzare in regime di accesso dei terzi, l'impresa che realizza il terminale in possesso della relativa autorizzazione;
 - c) nel caso di gasdotti di interconnessione realizzati in regime di accesso dei terzi, i soggetti individuati sulla base di procedure e criteri non discriminatori di cui al comma 12.8.
- 6.4 Nei casi di infrastrutture oggetto di esenzione TPA o di diritto AP, ai fini dell'individuazione della capacità oggetto di richiesta e del contenuto della richiesta si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3.3 a 3.7.
- 6.5 Nei casi di nuovi terminali di rigassificazione o di potenziamenti di terminali esistenti da realizzare in regime di accesso dei terzi si applicano ai fini dell'individuazione della capacità oggetto della richiesta le disposizioni del comma 12.7, nonché, ai fini dell'individuazione del contenuto della richiesta, per quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi da 3.4 a 3.7.
- 6.6 Nel caso di infrastrutture di interconnessione da realizzare in regime di accesso dei terzi si applicano, ai fini dell'individuazione del contenuto della richiesta, le disposizioni di cui ai commi da 3.4 a 3.7, per quanto applicabili e sulla base delle procedure e dei criteri di cui al comma 12.8.
- 6.7 La richiesta di cui ai commi precedenti è presentata entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle informazioni e degli avvisi di cui al comma 5.1.
- 6.8 Nei casi di nuova capacità di rigassificazione o di trasporto di infrastrutture da realizzare in regime di accesso dei terzi di cui ai commi 6.5 e 6.6:
 - a) l'attestazione di cui al comma 3.4, punto 6), può essere presentata dal richiedente al momento della richiesta impegnativa di cui all'articolo 8;
 - b) l'impresa che realizza l'infrastruttura attesta al momento della richiesta di cui al presente articolo ovvero al momento della richiesta impegnativa di capacità di cui all'articolo 8 il possesso delle autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura o del suo potenziamento.

Articolo 7

Comunicazione delle capacità conferibili da parte dell'impresa maggiore di trasporto

- 7.1 L'impresa maggiore di trasporto comunica ai richiedenti l'esito delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 11 non appena disponibili e comunque, entro il termine di 8 mesi decorrenti dal termine di cui al comma 6.7.
- 7.2 Il termine per la comunicazione di cui al comma precedente è ridotto a tre mesi nel caso in cui le infrastrutture necessarie per soddisfare le richieste siano state già previste nell'ambito dei piani pubblicati dall'impresa maggiore di trasporto.
- 7.3 Decorsi 30 giorni dal termine di cui al comma 6.7 l'impresa maggiore di trasporto rende nota ai richiedenti la data, determinata nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, entro la quale comunica l'esito delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 11. Ove tale data sia successiva a 90 giorni decorrenti dal termine di cui al comma 6.7, l'impresa maggiore di trasporto ne dà comunicazione motivata all'Autorità.
- 7.4 La comunicazione di cui al comma 7.1 costituisce anche la proposta di conferimento di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto 28 aprile 2006 ed è formulata sulla base dei criteri definiti all'articolo 12. Essa contiene:
- a) l'indicazione delle capacità di trasporto esistenti, quelle in corso di realizzazione, e quelle eventualmente realizzabili al fine di soddisfare la richiesta;
 - b) la localizzazione del/dei punto/i di entrata e/o di uscita;
 - c) i corrispettivi stimati per i nuovi punti di entrata e per i nuovi punti di uscita sulla base dei criteri in vigore al momento della procedura;
 - d) la data alla quale rende disponibili le nuove capacità;
 - e) l'entità minima della capacità e la relativa durata, determinati ai sensi del decreto 28 aprile 2006, dei commi 3.3 e 12.7, che il richiedente è tenuto a confermare ove presenti la richiesta impegnativa di conferimento;
 - f) il termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento.
- 7.5 In relazione alle richieste che riguardano anche altre imprese di trasporto, la comunicazione di cui al presente articolo è formulata sulla base di un coordinamento fra le imprese interessate.

Articolo 8

Richiesta impegnativa di conferimento e sottoscrizione del contratto di trasporto

- 8.1 Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 7, il richiedente può presentare all'impresa maggiore di trasporto la propria richiesta impegnativa di conferimento delle capacità.
- 8.2 Ove la comunicazione di cui al precedente articolo 7 sia ricevuta con anticipo rispetto al termine definito al comma 7.1, il termine di cui al comma precedente è esteso di un numero di giorni pari al minore fra 30 e il numero di giorni di anticipo con i quali è stata trasmessa la comunicazione rispetto al termine di cui al comma 7.1.
- 8.3 La richiesta impegnativa di cui al comma 8.1 è formulata sulla base delle informazioni trasmesse dall'impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'articolo 7 ed indica la capacità richiesta, le relative durata e decorrenza del servizio di

trasporto che potranno essere anche diverse, per quanto compatibile con il rispetto degli obblighi in termini di entità, durata del conferimento e sua decorrenza previsti dal decreto 28 aprile 2006 e dal presente provvedimento, rispetto a quanto indicato nella originale richiesta. La data per la quale si richiede la decorrenza del servizio non potrà essere precedente a quella indicata nella comunicazione dell'impresa maggiore di trasporto ai sensi del comma 7.4, lettera d).

- 8.4 Qualora la capacità proposta dall'impresa di trasporto con la comunicazione di cui al comma 7.1 non sia successivamente confermata dal richiedente con la richiesta impegnativa di conferimento e le capacità tecnicamente realizzabili non siano risultate sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute nell'ambito della procedura aperta, l'impresa maggiore di trasporto rende disponibile la capacità non confermata per il conferimento ai richiedenti la cui richiesta non fosse stata soddisfatta sia in termini di entità che con riferimento alla data di decorrenza del servizio di trasporto.
- 8.5 Ai fini del conferimento delle capacità resisi disponibili ai sensi del comma precedente si applicano le procedure di cui agli articoli 7 ed 8, ed i relativi termini decorrono dalla comunicazione contenente la proposta riguardante la predetta capacità.
- 8.6 Nell'ambito del procedimento del codice di rete di trasporto con cui sono recepite le disposizioni del presente provvedimento sono definiti i termini per la sottoscrizione del contratto di trasporto. Tali termini non possono essere superiori a 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della richiesta impegnativa di conferimento.
- 8.7 Il contratto di trasporto definisce fra l'altro la data di messa a disposizione della capacità di trasporto. L'utente potrà richiedere, anche più di una volta, di posticipare tale data, purché la nuova data sia contenuta all'interno di un arco temporale di sei mesi decorrente dalla data inizialmente prevista nel contratto di trasporto.
- 8.8 L'insieme degli utenti che hanno sottoscritto contratti di trasporto per il medesimo punto di entrata o uscita in esito alla procedura aperta può presentare all'Autorità una richiesta di posporre la relativa data di messa a disposizione della capacità in deroga ai limiti di cui al comma precedente. La deroga può essere concessa dall'Autorità solo nel caso che i costi connessi al posticipo non gravino sulla generalità degli utenti o risultino essere minimi.

Articolo 9

Cauzione e garanzie finanziarie

- 9.1 L'impresa maggiore di trasporto definisce nell'aggiornamento del codice di rete predisposto al fine di recepire le disposizioni del presente provvedimento, le modalità di determinazione dell'entità e di versamento della cauzione che il richiedente presenta al momento della richiesta di accesso di cui agli articoli 3 e 6. Tali modalità sono stabilite, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto 28 aprile 2008, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) l'entità della cauzione è commisurata alla capacità di trasporto richiesta;
 - b) l'entità della cauzione versata da ciascun richiedente non può essere superiore ai 100'000 euro;

- c) la somma delle cauzioni da versare da parte di più richiedenti relativamente alla richiesta di capacità funzionale alla medesima infrastruttura non può superare i 100'000 euro ed è ripartita *pro quota* fra gli stessi in proporzione alla capacità richiesta;
 - d) nel caso in cui la richiesta riguardi più imprese di trasporto, essa è versata all'impresa maggiore di trasporto, e ove il richiedente non confermi integralmente la proposta di conferimento, l'importo trattenuto ai sensi del comma 9.2 è ripartito fra le imprese di trasporto interessate in proporzione ai relativi costi sostenuti.
- 9.2 L'impresa maggiore di trasporto restituisce la cauzione di cui al comma 9.1 al soggetto che abbia presentato richiesta impegnativa di conferimento per l'intera quota della capacità proposta dall'impresa maggiore di trasporto e che abbia prestato le relative garanzie. La cauzione restituita è ridotta in proporzione alla quota di capacità proposta e non sottoscritta.
- 9.3 Al momento della richiesta impegnativa il richiedente presenta all'impresa maggiore di trasporto una garanzia bancaria pari al 20% del corrispettivo annuo di capacità, calcolato sulla base del corrispettivo di cui al comma 7.4, lettera c), applicato alla capacità richiesta. L'impresa maggiore di trasporto restituisce la garanzia bancaria al richiedente che sottoscriva un contratto di trasporto per l'intera capacità oggetto di richiesta impegnativa. Nel caso di sottoscrizione parziale, fermi restando gli obblighi in termini di entità, durata e decorrenza dell'accesso oggetto del contratto di trasporto, di cui al decreto 28 aprile 2006 ed al presente provvedimento, l'impresa maggiore di trasporto restituisce la garanzia bancaria ridotta in misura proporzionale alla capacità indicata nella richiesta impegnativa e non sottoscritta.
- 9.4 Al momento della sottoscrizione del contratto di trasporto il richiedente presenta all'impresa maggiore di trasporto una garanzia bancaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, nella misura definita nel codice di rete, nonché una garanzia bancaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento determinata, in proporzione al corrispettivo annuo di capacità di cui al comma precedente, in misura pari:
- a) nel caso in cui al momento delle richieste la capacità esistente o in corso di realizzazione per ciascun punto di entrata e di uscita risulti interamente disponibile per soddisfare l'intera richiesta di capacità:
 - a quella definita nel codice di rete per contratti di durata fino a 5 anni;
 - al doppio di quella definita nel codice di rete per contratti di durata superiore ai 5 anni;
 - b) nel caso in cui al momento delle richieste la capacità esistente o in corso di realizzazione per ciascun punto di entrata e di uscita non risulti interamente disponibile per soddisfare l'intera richiesta di capacità, al massimo corrispettivo annuo di capacità.
- 9.5 Le garanzie bancarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di cui al comma 9.4 sono allineate a quelle previste dal codice di rete di trasporto per il conferimento pluriennale di capacità dopo un anno dalla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, ove l'utente abbia provveduto nei termini previsti al pagamento dei corrispettivi di trasporto fatturati.

Articolo 10

Disposizioni in materia di risoluzione anticipata del contratto di trasporto e ritardo nella messa a disposizione delle capacità

- 10.1 Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto 28 aprile 2006, nel caso in cui il periodo intercorrente fra la data di sottoscrizione del contratto di trasporto e la data di messa a disposizione della relativa capacità indicata dall'impresa maggiore di trasporto nella comunicazione di cui all'articolo 7 sia superiore a due anni, l'utente può chiedere alle imprese di trasporto interessate, entro il termine del giorno che individua la metà del predetto periodo, la modifica o la risoluzione del contratto di trasporto.
- 10.2 La modifica del contratto di trasporto di cui al comma 10.1 avviene nel rispetto degli obblighi relativi all'entità, durata e decorrenza del servizio di cui al decreto 28 aprile 2006 ed al presente provvedimento, tenuto conto di eventuali variazioni nel frattempo intervenute in base alle quali tali obblighi sono determinati.
- 10.3 Nel caso di modifica o risoluzione del contratto di trasporto di cui al comma 10.1, l'utente corrisponde una penale all'impresa maggiore di trasporto applicata alla capacità eventualmente ridotta, ovvero all'intera capacità oggetto del contratto in caso di risoluzione anticipata, e calcolata moltiplicando detta capacità per un importo pari:
- a) al 20% del corrispettivo annuo unitario di capacità di cui al comma 7.4 lettera c), ove la risoluzione del contratto avvenga il giorno successivo alla stipula; ovvero
 - b) al corrispettivo di cui al precedente alinea aumentato giornalmente a decorrere dal secondo giorno successivo alla stipula del contratto dell'importo per il quale al termine di cui al comma 10.1 si ottiene il valore di 500'000 Euro/MSmc/g.
- 10.4 Qualora l'impresa di trasporto non metta a disposizione la capacità oggetto del contratto di trasporto alla data in esso prevista o come eventualmente posticipata in base alle disposizioni di cui al comma 8.7, e fatti salvi i casi di forza maggiore definiti nel codice di rete di trasporto, l'impresa di trasporto riconosce all'utente un corrispettivo pari:
- a) al corrispettivo annuo di entrata o di uscita riferito al punto presso il quale si registra il ritardo, adeguato *pro rata temporis* e *pro quota* al ritardo con il quale viene resa disponibile la nuova capacità, ove il ritardo sia comunicato con anticipo di almeno ventiquattro mesi dalla data prevista di messa a disposizione della capacità; ovvero
 - b) al corrispettivo di cui al precedente alinea aumentato del 5% per ogni mese, o frazione di esso, successivo al ventiquattresimo mese precedente alla data prevista di messa a disposizione della capacità, rispetto alla data nella quale avviene la notifica di ritardo.
- 10.5 Nell'ambito del procedimento di aggiornamento del codice di rete di trasporto funzionale al recepimento delle disposizioni del presente provvedimento, l'impresa maggiore di trasporto propone integrazioni alle disposizioni in materia di forza maggiore con una disciplina particolare applicabile ai contratti di trasporto sottoscritti in esito alla procedura aperta sino alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

Articolo 11

Modalità di determinazione della capacità esistente, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione

- 11.1 L'impresa maggiore di trasporto aggiorna il proprio codice di rete con la disciplina relativa alle modalità con cui determina la capacità esistente, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione che rende disponibile ai richiedenti nell'ambito della procedura aperta e ne dà relativa comunicazione ai sensi dell'articolo 7.
- 11.2 La disciplina di cui al comma 11.1, fra l'altro:
- a) descrive le modalità con le quali l'impresa maggiore di trasporto si coordina con le altre imprese di trasporto interessate dalla richiesta di accesso;
 - b) prevede che l'impresa maggiore di trasporto mantenga, ove presente, in ciascun punto di entrata interconnesso con l'estero una capacità di trasporto continua corrispondente alla capacità di trasporto del sistema estero interconnesso.
- 11.3 Per le finalità di cui alla lettera b) del precedente comma, l'impresa maggiore di trasporto si coordina con le imprese di trasporto che gestiscono sistema estero interconnesso e comunica tempestivamente al Ministero ed all'Autorità la sussistenza di ostacoli od impedimenti che possano rendere inefficace il medesimo coordinamento.

Articolo 12

Criteri di proposta e di conferimento della capacità di trasporto

- 12.1 Il presente articolo disciplina le modalità con le quali l'impresa di trasporto propone e conferisce la capacità di trasporto richiesta nell'ambito della procedura aperta.
- 12.2 Nel caso di terminali di rigassificazione oggetto di esenzione la capacità di trasporto è proposta in misura pari al *send out* massimo dell'impianto e alla durata dell'esenzione ottenuta ed è conferita in base alla richiesta dell'impresa di rigassificazione formulata nel rispetto degli obblighi di cui al comma 3.3, lettera a).
- 12.3 Nei casi in cui l'impresa di rigassificazione non richieda il conferimento dell'intera capacità proposta, l'impresa di trasporto garantisce la disponibilità della capacità di trasporto non conferita, fino al valore del *send out* massimo dell'impianto, per un periodo di cinque anni successivi alla data di messa a disposizione della capacità.
- 12.4 La capacità di cui al comma precedente è conferita per l'entità e la durata richieste dell'impresa di rigassificazione.
- 12.5 Nel caso di infrastrutture UE per le quali è stata accordata un'esenzione TPA, la capacità di trasporto è proposta e conferita:
- a) ai soggetti importatori che beneficiano della quota oggetto di esenzione, in base alle richieste formulate nel rispetto degli obblighi di cui al comma 3.3, lettera b);
 - b) ai soggetti importatori titolari della quota di trasporto residua in misura corrispondente alla durata e all'entità dei contratti sottoscritti per l'utilizzo

di tale quota in esito alle procedure previste dall'articolo 6, comma 5, del decreto 28 aprile 2006.

- 12.6 Nel caso di infrastrutture non UE in relazione alle quali è stato rilasciato un diritto AP, la capacità di trasporto è conferita:
- a) ai soggetti importatori titolari di diritto AP, in base alle richieste che dovranno essere relative, singolarmente e nel loro insieme, ad una capacità ed una durata corrispondenti ai diritti AP accordati;
 - b) per la quota corrispondente alla capacità residua della nuova infrastruttura, ai richiedenti in misura e per la durata determinate in esito alle procedure definite all'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto 28 aprile 2006.
- 12.7 Nel caso di terminali di rigassificazione da realizzare in regime di accesso dei terzi la capacità è proposta in misura non superiore al *send out* massimo, ed è conferita nella misura proposta e per un periodo di 5 anni.
- 12.8 Nel caso di infrastrutture di interconnessione da realizzare in regime di accesso dei terzi la capacità è proposta e conferita sulla base di criteri e procedure trasparenti e non discriminatorie definite dall'Autorità in accordo con le competenti amministrazione degli altri Stati interessati, nel rispetto del regime regolatorio comunitario relativo alle questioni transfrontaliere.
- 12.9 Nel caso in cui la capacità tecnicamente realizzabile non sia sufficiente a soddisfare interamente le richieste pervenute, la capacità, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto 28 aprile 2006, è conferita secondo il seguente ordine di priorità:
- a) richieste relative a infrastrutture per le quali è stato accordato un diritto AP o un'esenzione TPA, secondo l'ordine con le quali i medesimi esenzione o diritto sono stati accordati;
 - b) richieste di conferimento relative ad infrastrutture diverse dalle precedenti con ripartizione *pro-quota* in base alle richieste.
- 12.10 Nel caso in cui la tempistica di messa a disposizione delle capacità individuata dall'impresa di trasporto non permetta di soddisfare la data di avvio del servizio richiesta, si applica il medesimo ordine di priorità di cui al comma precedente.

Articolo 13

Obblighi informativi in capo all'impresa di trasporto

- 13.1 Entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal termine per la presentazione delle richieste di cui all'articolo 6, l'impresa maggiore di trasporto pubblica le informazioni di cui al comma 5.2 per quanto applicabili in relazione a ciascun punto di entrata e di uscita per il quale è stato richiesto l'accesso.
- 13.2 L'impresa maggiore di trasporto comunica all'Autorità l'esito della procedura di cui agli articoli precedenti, entro 15 (quindici) giorni dal suo completamento.
- 13.3 Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di trasporto, ovvero entro il termine di cui al comma 10.1, nei casi previsti al medesimo comma, i relativi utenti, con l'eccezione delle imprese di rigassificazione, trasmettono all'Autorità copia dei contratti di importazione, o di esportazione, compresi gli eventuali contratti relativi al trasporto presso le infrastrutture di internazionali funzionali a rendere disponibile il gas naturale nel punto di entrata o uscita oggetto del contratto, con facoltà di omettere le parti aventi ad oggetto le variabili economiche riferite al prezzo di acquisto e di trasporto del gas, che hanno dato origine alla

richiesta stessa, ove non già inviati ai sensi della deliberazione n. 137/02. I medesimi utenti trasmettono all'Autorità eventuali aggiornamenti ed integrazioni dei contratti trasmessi entro 30 giorni dalla loro stipula.

Articolo 14
Disposizioni finali

- 14.1 L'impresa maggiore di trasporto provvede, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09, alla pubblicazione sul portale web della proposta di aggiornamento del codice di rete di trasporto predisposta in ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.
- 14.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

21 gennaio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis